

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-7-2023

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Art. 346-bis.

(Traffico di influenze illecite).

((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi)).

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o (***altra utilita'***)).

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o (***altra utilita'***)) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie (***o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio***)).

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita.